



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 26/07/2011  
Prot. 25 / SEGR / 0013301 / MA008.A001



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

***Direzione Generale per l'Attività Ispettiva***



***ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA***

***PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA***

***PROTOCOLLO OPERATIVO***  
***ATTIVITÀ DI VIGILANZA ISPETTIVA***

---

## PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito denominato Ministero, con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 56, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, dr. Paolo Pennesi

E

l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in seguito denominato INPDAP, con sede in Roma, viale Aldo Ballarin, 42, rappresentato dal Direttore Generale, dr. Massimo Pianese

VISTI:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 44, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";
- la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli Enti Pubblici e del rapporto di lavoro dipendente";
- la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro";
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante l'"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente per oggetto "Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la deliberazione consiliare INPDAP del 27 giugno 2006, n. 357, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;
- la Determinazione Presidenziale INPDAP n. 259, del 30 novembre 2010, recante l'Ordinamento dei servizi dell'Istituto;
- l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

- l'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante l'"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante la "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008, dedicata ai "Servizi ispettivi e attività di vigilanza";
- il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 20 luglio 2009, tra Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- il precedente protocollo operativo, sottoscritto in data 27 aprile 2010, tra Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, contenente disposizioni di carattere operativo costituenti specificazioni ed integrazioni delle disposizioni di legge, volte a disciplinare gli aspetti organizzativi di avvio dell'attività ispettiva dell'INPDAP;
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 che all'articolo 33, comma 1, ha disposto la modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 e che all'articolo 38, comma 1, ha disposto l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 11 del citato decreto legislativo.

#### CONSIDERATO CHE

- le innovazioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione del precedente protocollo operativo comportano modifiche sostanziali anche al contesto organizzativo delle attività già delineate nel citato protocollo, con ricadute di natura operativa che richiedono necessariamente un adeguamento di carattere procedimentale;
- la fase sperimentale di avvio delle attività di vigilanza congiunta finora poste in essere ha consentito una concreta realizzazione di quelle sinergie professionali e procedurali tra le due Istituzioni ispezionanti, evidenziando peraltro la necessità

di un'ottimizzazione dei processi e l'esigenza di una maggiore circolarità delle informazioni a livello territoriale;

- è necessario quindi ridefinire gli aspetti organizzativi dell'attività ispettiva dell'INPDAP, anche alla luce dei più ampi compiti ora affidati ai funzionari amministrativi degli enti previdenziali, quali, tra gli altri, il potere di diffida e la sottoscrizione del verbale unico di accertamento e notificazione.

**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

*(Premessa)*

1. La narrativa che precede fa parte integrante del presente protocollo operativo.
2. Le seguenti disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni ed integrazioni delle disposizioni di legge e dei successivi atti emanati per disciplinare l'attività di vigilanza.
3. Il presente atto sostituisce integralmente il protocollo operativo già sottoscritto il 27 aprile 2010, con decorrenza dalla data odierna.

**Art. 2**

*(Oggetto del protocollo)*

1. Il presente protocollo disciplina gli aspetti organizzativi relativi all'esercizio dell'attività ispettiva congiunta dell'INPDAP e del Ministero del Lavoro, in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria e non, diretta ad assicurare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale.

**Art. 3**

*(Soggetti preposti all'attività ispettiva)*

1. L'attività ispettiva è svolta dal *team* ispettivo, costituito dal personale dell'INPDAP, di cui al successivo comma, in collaborazione con il personale ispettivo del Ministero.

2. Ciascun *team* deve essere composto da almeno un Ispettore del Lavoro e due funzionari INPDAP.
3. L'attività ispettiva, per l'INPDAP, viene svolta dal personale specificamente individuato all'interno di un apposito "Elenco del personale con incarico ispettivo". La scelta deve ricadere, preferibilmente, tra i funzionari che operano nell'ambito del bacino regionale in cui ricade l'Ente da ispezionare, escludendo il personale in servizio presso la Sede competente rispetto all'ente stesso.
4. L'inserimento nell'Elenco citato avviene secondo i criteri, le modalità e con le finalità indicati nell'atto di costituzione dell'Elenco stesso, con specifico riguardo, tra l'altro, alla qualifica professionale rivestita, alla professionalità acquisita ed alla partecipazione a programmi formativi sulla materia.

#### **Art. 4**

*(Pianificazione, programmazione, coordinamento e monitoraggio)*

1. La pianificazione, la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio vengono svolti dalla Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa dell'INPDAP, sentite le Direzioni Regionali INPDAP di riferimento, e dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero.

#### **Art. 5**

*(Fase preparatoria)*

1. L'esercizio dell'attività ispettiva è preceduto da una fase preparatoria/informativa a cura delle Strutture centrali e/o decentrate dell'INPDAP e del Ministero, consistente nelle seguenti attività:
  - a) individuazione degli enti da sottoporre a verifica sulla base di valutazioni fondate anche su indicatori di rischio specificamente individuati, a cura dell'INPDAP - Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, sentite le Direzioni Regionali di riferimento;
  - b) definizione del calendario delle ispezioni presso gli enti iscritti, a cura delle competenti Direzioni regionali, di concerto con le locali Direzioni Provinciali del Lavoro;
  - c) individuazione e conferimento dell'incarico ai componenti del team ispettivo, a cura della Direzione Provinciale del Lavoro - per il Ministero del Lavoro - e della Direzione Regionale dell'Inpdap;

- d) raccolta, analisi e studio di tutte le informazioni e della documentazione disponibili attraverso l'accesso alle banche dati istituzionali, inerenti l'ente da sottoporre ad ispezione e relative, ad esempio, all'invio delle denunce mensili analitiche (DMA), alla congruità dei versamenti ed allo stato di aggiornamento dei flussi informativi previsti, nonché ai ritardi ed alle anomalie nella certificazione della posizione assicurativa;
- e) nell'imminenza dell'accesso, acquisizione di ulteriori informazioni presso la Sede INPDAP competente, con riguardo anche a specifiche problematiche ed eventuale contenzioso in atto;
- f) messa a fattor comune delle informazioni raccolte e di quelle contenute nelle banche dati accessibili da parte dell'INPDAP e del Ministero.

#### **Art. 6**

*(Procedura ispettiva)*

1. La procedura ispettiva viene eseguita secondo le disposizioni di legge, con particolare riferimento al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come modificato, da ultimo, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, con riguardo alla conciliazione monocratica, all'accesso ispettivo, al potere di diffida ed alla verbalizzazione unica, tenendo conto delle disposizioni tecniche, operative e deontologiche all'uopo impartite.
2. La procedura ispettiva deve svolgersi nei tempi strettamente necessari, tenuto conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni dell'Ente sottoposto a controllo.
3. Al fine di ottimizzare i tempi di effettuazione delle ispezioni, la Direzione Regionale INPDAP competente comunica all'ente da ispezionare le modalità temporali dell'accertamento, ove non ostino ragioni legate alle finalità della verifica.

#### **Art. 7**

*(Obbligo di qualificarsi)*

1. Contestualmente all'accesso, il *team* ispettivo deve qualificarsi all'Ente da ispezionare ed esibire la tessera di riconoscimento o, per il personale dell'INPDAP, l'incarico conferito dal Direttore Regionale territorialmente competente, sentito il Dirigente della Sede di appartenenza.

## Art. 8

### *(Acquisizione dei dati e delle informazioni)*

1. L'accesso ispettivo prevede, tra l'altro, l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi a:

- a) organico effettivo e organico dichiarato sulla base delle DMA inviate;
- b) contrattazione collettiva di comparto;
- c) contrattazione integrativa di ente;
- d) contratti individuali;
- e) categorie reddituali assoggettate e non a contribuzione;
- f) esame delle tipologie di sospensione delle prestazioni lavorative e connessi obblighi contributivi;
- g) individuazione imponibile contributivo ed aliquote applicate;
- h) sistemazioni contributive;
- i) oneri finanziari eventualmente anticipati dall'INPDAP per riconoscimenti di benefici pensionistici/previdenziali;
- j) piani di ammortamento;
- k) versamenti;
- l) esame completezza delle informazioni inerenti le posizioni assicurative in relazione ai flussi informativi previsti;
- m) verifica tempestività e regolarità nella certificazione delle posizioni assicurative finalizzate alle prestazioni istituzionali;
- n) ogni altro dato, informazione ed elemento utili ai fini dell'attività ispettiva.

## Art. 9

### *(Luoghi dell'accesso)*

1. L'esame della documentazione viene effettuato presso la/e sede/i dell'Ente ispezionato o presso gli studi dei professionisti abilitati e delegati dagli Enti medesimi agli adempimenti contributivi.

2. Può altresì essere estratta copia della documentazione per il successivo esame presso l'Ufficio di appartenenza del personale incaricato dell'attività ispettiva.

---

#### Art. 10

*(Obbligo di assistenza)*

1. Il *team* ispettivo fornisce all'Ente ispezionato chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e assicura risposta, nel modo più completo possibile, alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle direttive espresse dall'INPDAP, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### Art. 11

*(Verbale di accesso)*

1. Il *team* ispettivo che accede nei luoghi di lavoro, al termine delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, deve redigere l'apposito verbale di accesso ispettivo, contenente le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004.

2. Il verbale d'accesso, redatto in triplice copia (una per l'INPDAP, una per la DPL ed una per l'ente ispezionato), viene sottoscritto in originale dai componenti del *team* ed anche, per presa visione e notifica nelle forme di legge, dalla persona presente all'ispezione, cui viene rilasciato un esemplare con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, ove non sia stata possibile la notifica diretta.

3. Laddove le operazioni di ispezione rendano necessarie successive verifiche, il *team* deve redigere e notificare apposito verbale interlocutorio, secondo le disposizioni citate al comma precedente.

4. Le informazioni relative all'avvenuto accesso e ai successivi adempimenti dell'iter procedimentale devono essere comunicate alla Direzione regionale INPDAP competente e da questa inoltrate alla Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, ai fini del monitoraggio dell'attività ispettiva;

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, immediatamente dopo l'ispezione/il primo accesso ispettivo la DPL procede alla comunicazione agli altri enti eventualmente preposti all'attività di vigilanza, dei dati inerenti l'identificazione del datore di lavoro sottoposto ad ispezione in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

## Art. 12

*(Verbale unico di accertamento e notificazione)*

1. Ultimato l'accesso ispettivo e la fase di istruttoria dell'accertamento con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, ove gli esiti dell'accertamento abbiano evidenziato illeciti a carico dell'Ente e fatti salvi i casi in cui le irregolarità siano collegate a contenziosi già pendenti con l'Istituto, viene redatto il verbale unico di accertamento e notificazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il verbale unico deve indicare l'eventuale quantificazione del debito contributivo e l'applicazione delle sanzioni previste. Il verbale unico di accertamento e notificazione deve inoltre contenere l'indicazione dei dati necessari per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza anche di altre Amministrazioni.

2. E' cura della sede INPDAP competente monitorare e verificare la corretta e tempestiva ottemperanza alle disposizioni impartite con il verbale unico in materia di previdenza sociale, dandone puntuale notizia ai componenti del team, per i riflessi in ordine all'estinzione del procedimento sanzionatorio.

## Art. 13

*(Trasmissione del verbale unico di accertamento e notificazione)*

1 Il verbale unico di accertamento e notificazione, redatto in triplice copia (una per l'INPDAP, una per la DPL ed una per l'ente ispezionato), viene sottoscritto in originale dai componenti del *team* ispettivo e notificato nelle forme di legge al rappresentante legale dell'ente ispezionato nonché, nel caso di violazione amministrativa, al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

2. Un esemplare del verbale unico di accertamento e notificazione viene altresì tempestivamente depositato dal *team* presso la Direzione Regionale INPDAP territorialmente competente che, a sua volta, dovrà trasmetterne copia, alla Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, ai fini del monitoraggio dell'attività ispettiva e, per gli adempimenti successivi, alla sede interprovinciale/provinciale/territoriale nel cui bacino rientra l'Ente ispezionato.

---

**Art. 14**

*(Strumenti di tutela )*

1. Ferma restando la competenza in materia di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro prevista in capo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, si rimanda a quanto espressamente indicato nella sezione "Strumenti di tutela" del verbale unico di accertamento e notificazione, per l'individuazione degli organi amministrativi competenti sulla decisione di eventuali ricorsi amministrativi, in relazione alle materie di rispettiva competenza degli ispezionanti.

**Art. 15**

*(Adempimenti successivi)*

1. All'esito dell'ispezione ed a seguito del ricevimento del verbale unico di accertamento e notificazione inoltrato a cura della Direzione Regionale è cura della sede Interprovinciale/Provinciale/Territoriale INPDAP, competente territorialmente, procedere a:

- a) nei casi in cui le irregolarità siano collegate a contenziosi già pendenti con l'Istituto, una volta verificati gli esiti del contenzioso, provvedere alla verifica della regolarizzazione o all'archiviazione, a seconda dei casi;
- b) verifica dell'adempimento alle disposizioni impartite con il verbale unico, nelle ipotesi di notificazione di illeciti amministrativi a carico dell'ente ispezionato;
- c) attivazione della pretesa contributiva, a conclusione del procedimento amministrativo, attraverso l'emanazione di una ordinanza ingiunzione.

2. La sede INPDAP redige e trasmette alla competente Direzione regionale ed alla Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa una relazione periodica che evidenzi lo stato delle azioni intraprese, le eventuali criticità emerse nonché l'ammontare delle riscossioni direttamente riconducibili a tali adempimenti nel periodo di riferimento.

3. Le Direzioni Regionali INPDAP trasmettono una relazione periodica sulle ispezioni alla Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa dell'INPDAP, la quale, a sua volta, è tenuta a relazionare annualmente agli Organi dell'Istituto e a darne notizia alle altre strutture INPDAP eventualmente interessate.

**Art. 16**

*(Durata)*


Il presente Protocollo operativo ha la durata di un anno dalla data di stipula dello stesso, con rinnovo tacito, alla scadenza, di anno in anno, salvo diversa volontà manifestata da una delle parti.

Roma,

**per il MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE GENERALE  
PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*dr. Paolo Pennesi*



**per l' I.N.P.D.A.P.**

IL DIRETTORE GENERALE

*dr. Massimo Pianese*

